***All’Azienda Usl di Modena***

 ***Via San Giovanni del Cantone, 23***

 ***41122 - Modena***

**“CONTRATTO DI SALUTE” RELATIVO A****LLA GESTIONE DI sERVIZI, percorsi, INTERVENTI SOCIO SANITARI RIVOLTI a PERSONE IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’AUSL DI MODENA, con progetti finalizzati al recupero E AL MANTENIMENTO di autonomie ed al reinserimento sociale[[1]](#footnote-1)**

 **TRA**

**L’AZIENDA AUSL DI MODENA – DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE (di seguito denominato DSM DP)**

**E**

**L’ENTE GESTORE ……………………PRESSO LA STRUTTURA …..………………………………………………………………**

**IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO PERSONALIZZATO SOCIO-SANITARIO.**

L’anno **………** il giorno **…….** del mese di **…………………………….** in Modena, per il presente atto a cui intervengono:

* il Dott. ……………….. nato a ……………….il …………………….. non in proprio, ma quale Direttore delDSM DP ………………….dell’Azienda USL di Modena, P.IVA 02241850367 con sede in v. S. Giovanni del Cantone, 23 Modena,
* il Sig. …………………………. nato a ………………………….. il ………………………….. non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante di ………………………………………………………. C.F. ………………………………. Con sede legale a ……………………………… in Via ………………………………… (di seguito denominato ente Gestore/Comunità);

**PREMESSO CHE:**

**il DSM-DP:**

* e' titolare delle funzioni in materia di tutela sanitaria e socio-sanitaria delle persone con disabilità e fragilità legate a patologie psichiatriche o da dipendenze patologiche;
* nell’ambito dell’esercizio di dette funzioni si rende necessario assicurare il percorso

………………………………………………………..a favore di ……………………………………………………………;

preso atto che la Comunità,

* opera da anni nel territorio nazionale e nel settore dell’accoglienza a favore di disabili/adulti fragili, anziani fragili, affetti da patologie psichiatriche e/o da dipendenze patologiche;
* risulta regolarmente autorizzata al funzionamento o in regola con la normativa richiesta ai sensi della normativa vigente e iscritta nell’Elenco dell’AUSL, approvato con ……………del …………………;

che la procedura è stata interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione SATER, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, messa a disposizione dall’Agenzia Regionale IntercentER, e tutta la documentazione che la ditta affidataria del servizio ha presentato e presenterà ai fini della stipula, anche se non materialmente allegata al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ed in particolare costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del contratto la Nota integrativa-Capitolato con i relativi allegati e l’Offerta Economica, ancorché materialmente non allegati allo stesso.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - OGGETTO**

Oggetto del presente Contratto di Salute è la gestione del/i percorso/i……………………………..(es. socio assistenziale/socio riabilitativo/socio educativo/residenziale/semi-residenziale/per ospitalità temporanea),

consistente in……………………………………………………………………………………………………………..

che l’Ente gestore si impegna ad attivare presso …………………..………………………………………………..

a favore di ……………………………………nato a ………………………….. il ……………………………………

in attuazione del progetto personalizzato socio sanitario (cd.PTRI/MIU) della persona sopracitata.

**ART. 2 - PROCEDURE DI INGRESSO - DIMISSIONI**

L’avvio del percorso/ingresso in struttura della persona avviene in data **……………………………………………….**

La durata dell’accoglienza è fissata nel PTRI fino al **………………………………….** (come da progetto agli atti del settore).

La durata definita è da intendersi suscettibile di modifiche, in termini di: conclusione anticipata, protrazione della durata o definizione di diverso progetto; il progetto sarà costantemente monitorato dai sanitari referenti del caso e le variazioni che dovessero rendersi necessarie saranno valutate dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM);

Il valore del servizio affidato potrà conseguentemente aumentare o diminuire, in correlazione alla variazione della durata del contratto, ferma restando la tariffa. L’interruzione del/i percorso/i dovra essere concordata tra il gestore ed i servizi interessati, per i casi di competenza ed in nessun caso potranno avvenire su decisione unilaterale del gestore.

**ART. 3 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**

L’Ente gestore si impegna ad offrire i seguenti servizi …………………………………………………….oltre a quelle meglio descritte nell’allegata Carta dei Servizi.

**ART. 4 - RESPONSABILI DEL PROGETTO**

L’Ente gestore si impegna affinché le attività oggetto del presente contratto di salute siano rese con continuità per il periodo concordato, dando immediata comunicazione al DSM-DP e all’EELL, di ogni evento che, per qualsiasi motivo, dovesse compromettere l’intervento. L’Ente gestore è tenuto ad individuare un Referente del progetto, col compito di coordinare e controllare la gestione organizzativa dell’intervento e il suo buon andamento, il rispetto delle Leggi e dei regolamenti vigenti, tenendo anche i necessari contatti con i Servizi che hanno in carico l’utente.

La responsabilità dei rapporti del Gestore con i Servizi è in capo al Sig. ………………………………………….…… che avrà come referenti per il progetto per il DSM-DP………………………………………..

**ART. 5 - OBBLIGHI DELL’ENTE GESTORE**

L’Ente gestore si impegna a:

a) garantire l’adempimento di tutte le clausole riportate nel presente contratto;

b) consentire in qualunque momento verifiche e accessi, in caso di percorsi in strutture agli operatori dell’AUSL

**ART. 6 - PERSONALE**

L’Ente gestore, per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, dovrà avvalersi di personale con la specifica competenza e preparazione per gli interventi che è tenuto ad attuare, nel rispetto dei parametri e delle professionalità previste dalla normativa che regolamenta il servizio svolto. Dovrà assicurare e garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa regionale vigente per gli operatori dei Servizi Pubblici, in materia di tutela dei diritti dell’utenza, ed il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di tutela dei disabili/adulti/anziani fragili affetti da patologie psichiatriche o da dipendenze.

**ART. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Ai fini della sottoscrizione del presente atto, l’Ente gestore dovrà aver attivato apposita copertura assicurativa, relativa alla responsabilità civile per danni a persone o cose, conseguenti all’attività prestata, nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile vs terzi, anche per eventuali volontari.

**ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESP. DEL TRATTAMENTO ART. 28 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679**

L’ente gestore si impegna, nell'effettuare le attività che gli saranno di volta in volta affidati, a trattare i dati personali che gli vengono affidati, compreso ogni aspetto relativo alle misure di sicurezza in relazione allo specifico trattamento di dati, in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR 679/2016 e Codice Privacy D. Lgs. 196/2003).

In particolare, ai fini della corretta gestione dei dati personali, l'Azienda Usl di Modena, titolare del trattamento, provvederà a nominare il soggetto gestore al quale è affidato l’utente quale “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di appositi atti di designazione recanti le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, commi 3 e ss.."

**ART. 9 – MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE**

La tariffa per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto è fissata in euro …………. senza IVA, (IVA esente/IVA al …….%) e si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dall’Ente gestore per il servizio offerto, per ogni giornata di effettiva presenza o secondo la modularità prevista dall’intervento stesso.

In caso di assenza …………….la tariffa sarà ridotta del …………

Il fornitore dovrà mantenere le tariffe invariate fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla prima pubblicazione dell’Elenco di cui all’Avviso. Successivamente a tale data, la tariffa potrà essere aggiornata di anno in anno a seguito dell’aggiornamento dell’ISTAT o a seguito dell’aumento del costo del lavoro. Le modifiche tariffarie per ciascun anno devono essere comunicate entro il 31 dicembre dell’anno precedente; in caso di comunicazioni successive a tale data, la nuova tariffa verrà applicata dal primo giorno del semestre successivo, senza efficacia retroattiva.

I corrispettivi verranno fatturati mensilmente con una fatturazione separata in capo all’AUSL e all’EELL in base alle seguenti percentuali:

…….……% all’AUSL – DSM DP – settore …………………..

…….……% all’AUSL – DSM DP – settore …………………..

…….……% all’AUSL – ………………………………………….

…….……% alla persona in cura

………….% all’EELL - UNIONE/COMUNE di…………………………………………………………………..;

Regole per fatturare all’AUSL:

Le fatture dovranno essere inviate obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it/) ):

AZIENDA USL MODENA: CODICE IPA (IPA): AUSL MO

CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU): UFLCTZ

Codifiche da riportare in fattura:

F.p. …………………….

C.d.c. ………………….

Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito nella Legge n. 89/2014, per garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche, predisposte in formato XML, dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Si precisa che in ottemperanza alla normativa di riferimento, l’Azienda USL non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013.

Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

I pagamenti, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192/2012 (attuazione della Direttiva CE 2011/7) avverranno a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’appaltatore potrà sospendere l’erogazione del servizio; qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC all’appaltatore.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Gestore potrà sospendere l’erogazione del servizio; qualora il Gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC all’appaltatore.

**ART. 10 – DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del presente contratto di salute segue la durata del percorso della persona in attuazione del progetto personalizzato attivato a decorrere dal **………………………………………………….** con durata presumibile fino al………………….. e potrà proseguire per un ulteriore periodo in relazione alle decisioni che verranno assunte in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) debitamente comunicate al gestore come già indicato all’Art. 2.

Come previsto dall’art. 106, c.1 lett. a) “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2018), i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. In applicazione del dettato normativo sopra riportato ed in relazione alla particolare natura del servizio affidato, altamente personalizzato, la durata definita nel presente articolo deve intendersi suscettibile delle modifiche che dovessero rendersi necessarie, in termini di conclusione anticipata, protrazione della durata o di modifica del progetto, conformemente alle valutazioni periodiche dell’UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale).

Il valore del servizio affidato potrà conseguentemente aumentare o diminuire in correlazione alla variazione della durata del contratto, ferma restando la tariffa indicata all’art.9. Le dimissioni dell’utente dall’intervento dovranno essere concordate tra le parti ed in nessun caso potranno avvenire su decisione unilaterale dell’Ente gestore.

**ART. 11 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE**

Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente contratto a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti.

**ART. 12 - PENALI**

Nel caso di inosservanza delle norme del presente contratto e per ciascuna carenza rilevata, i Servizi pubblici firmatari potranno applicare, alternativamente, le seguenti penalità che verranno determinate nel loro preciso ammontare dal Responsabile del Procedimento (RUP) tenendo conto della gravità dell’inadempienza:

1) in caso di sospensione o mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l’Ente a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale pari al costo della tariffa per i giorni in cui il servizio non viene effettuato, oltre all’addebito degli oneri connessi all’affidamento del servizio non eseguito ad altro gestore idoneo, anche a prezzo superiore;

2) in caso di gravi azioni a danno della dignità personale dell’utente assistito da parte di operatori dell’Ente gestore verrà applicata una penale di euro 2.000,00;

3) in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un adeguato livello di efficienza del servizio verrà applicata una penale di euro 1.500,00;

4) in caso di inadempienza nell’esecuzione delle prestazioni art. 3: penale rapportata in ragione della gravità dell’inadempienza all’importo delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, fino al massimo del 5% del corrispettivo mensile.

**ART. 13 – RECESSO UNILATERALE**

Resta salva l’insindacabile facoltà del DSM DP di recedere unilateralmente dal presente contratto, qualora la prosecuzione dell’intervento divenga contraria all’interesse dell’utente per giustificati motivi.

In tal caso, il pagamento della tariffa sarà riproporzionato in base agli effettivi giorni di intervento.

**ART. 14 – VERIFICHE**

Il DSM DP ha la facoltà di verificare in ogni momento e senza preavviso, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento del contratto, utilizzando le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del progetto personalizzato dell’utente.

**ART. 15 – CONTROVERSIE**

In caso di controversie in merito all’applicazione del presente contratto, sarà competente a giudicare il Foro di Modena.

**ART. 16 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

PER L’AZIENDA USL DI MODENA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PER L’ENTE GESTORE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Il presente schema di “contratto di salute” è da intendersi come “modello” e potrà essere modificato in base alle istanze e specificità dell’Ente Locale aderente.* [↑](#footnote-ref-1)